

Workshop 20 gennaio 2023

La produzione dei dati e contenuti archeologici tra Linee guida per l'archeologia preventiva, diritto d'autore e codice dei contratti pubblici

[Pagina del workshop](#)

Trascrizione della discussione finale: domande del pubblico e risposte dei relatori

Premessa

Il seguente testo è un lavoro di sintesi realizzato a partire dalle domande scritte nella chat della sezione zoom o esposte verbalmente in sala e dalle risposte date dai relatori. Non tutti gli interventi e quesiti del pubblico sono stati trascritti, in quanto in alcuni casi ripetizioni nella sostanza di quanto già discusso, in altri casi fuori contesto rispetto al tema trattato.

Si precisa che le risposte dei relatori qui trascritte sono risposte generiche a domande generiche, esprimono le opinioni personali di chi le ha espresse, non hanno natura di parere legale.

Non si escludono errori di trascrizione, se si riscontrano imprecisioni o se si ritengono opportune cancellazioni si prega di segnalarlo scrivendo alla responsabile del workshop, Piergiovanna Grossi. Grazie.

Domanda dal pubblico: se i dati sono pubblicati in accesso libero, come verranno considerati in sede di possibile successiva pubblicazione o edizione (sia cartacea che digitale), quanto a corresponsione degli oneri di riproduzione alle Soprintendenze? (oneri per pubblicazioni a stampa)

Risposta dei relatori (Valeria Boi): preciso che sul portale GNA verrà pubblicato solo un dataset che non toglierà pertanto valore alla pubblicazione successiva dello scavo. Non sostituisce tutti gli altri canali di pubblicazione.

Risposta dei relatori (Piergiovanna Grossi): si deve distinguere tra testi e immagini. Per quanto riguarda i documenti testuali, non mi risultano normative che impongano il pagamento di oneri o canoni (fatte salve le spese di riproduzione/copia eventualmente necessarie). Per quanto riguarda le immagini, trattandosi di beni culturali si deve fare riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 107-108: in sintesi sono libere le riproduzioni non a scopo di lucro, sono soggette al pagamento di un canone negli altri casi.

Domanda dal pubblico: L'ottima domanda posta da ** fa capire quanto la normativa sui beni culturali attuale crei conflitti con la gestione del copyright (specie se si tratta di una gestione con approccio OPEN).

Domanda dal pubblico: sì, sotto le 1000 copie e i 50€ di costo. (N.B.: questo commento è riferito a dialogo verbale sul limite concesso per le pubblicazioni)

Risposta dei relatori (Piergiovanna Grossi): Questo limite, riguardava solo le riproduzioni fotografiche e solo le pubblicazioni con scopo di studio, di ricerca, etc, ma è superato da molti enti e pare essere attualmente in discussione:

"Negli istituti ministeriali si riscontra una certa frammentarietà regolamentare tra musei, archivi e

biblioteche per ciò che riguarda la pubblicazione editoriale delle riproduzioni di beni culturali. Ad esempio, il limite della gratuità per pubblicazioni inferiori alle 2000 copie e ai 70 euro come prezzo di copertina, che deriva dal decreto ministeriale 8 aprile del 1994, è presente soprattutto nella realtà degli archivi e biblioteche [30](#), mentre non è oggi la regola nei musei."

Tratto da: <https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-circolazione-riuso-docs/it/consultazione/acquisizione-circolazione-e-riuso-delle-riproduzioni-dei-beni-culturali-in-ambiente-digitale/tipologie-duso-delle-riproduzioni-di-beni-culturali.html>

Domanda dal pubblico: ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera b della legge 106 del 29 luglio 2014 non è necessario il rilascio di alcuna autorizzazione per l'utilizzo di immagini di beni culturali nel caso esse vengano impiegate senza scopo di lucro, ai fini di libera manifestazione del pensiero o espressione creativa e per la promozione del patrimonio culturale

Risposta dei relatori (Piergiovanna Grossi): sì, le riproduzioni sono liberamente utilizzabili per i motivi sopra citati, l'articolo sopra citato è stato superato dal recepimento della modifica negli art. 107-108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si veda il Codice per il riferimento: <http://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/24/004G0066/CONSOLIDATED/20230205>

Domanda dal pubblico: Sì sì, ma quante volte nella documentazione ci sono anche fotografie? E quante volte dalla documentazione vengono tratte pubblicazioni destinate anche a un circuito commerciale?

Risposta dei relatori (Piergiovanna Grossi): nella mia esperienza personale le immagini da scavo o da archivio utilizzate nelle pubblicazioni destinate al circuito commerciale prevedono sempre una autorizzazione o un accordo con la Soprintendenza o l'ente che ha in custodia la documentazione.

Domanda dal pubblico: C'è una previsione di data (anche a grandi linee) per il rilascio del GNA?

Risposta dei relatori (Valeria Boi): si prevede di essere on line con una prima versione entro il primo quadrimestre del 2023.

Domanda dal pubblico: i 60 gg per validare, vista che la validazione era sempre stata una mia angoscia, CHI li valida? I funzionari negli uffici territoriali?

Risposta dei relatori (Valeria Boi): si sta lavorando in questi giorni a questo aspetto. Non ci saranno tempi lunghi di validazione, si vuole evitare di creare un collo di bottiglia. L'orientamento è che passato il periodo di moratoria i dati vengano liberati di default ma questo è un punto delicato sul quale non c'è al momento una risposta definitiva, ci si sta lavorando.

Domanda dal pubblico: ottima risposta (riferito a dialogo a voce che riprende la discussione sulla pubblicazione di immagini e il pagamento di un canone nel caso vi sia scopo di lucro), ma la definizione di promozione del patrimonio culturale può non essere in accordo con la richiesta di pagamento per i diritti sulle fotografie (anche quelle degli autori, e non quelle degli archivi SBA)

Risposta dei relatori (Piergiovanna Grossi): non vi è una regola fissa in merito al pagamento del canone agli enti che hanno in custodia i beni. L'ente può decidere per un canone zero per un volume che viene venduto al pubblico, se si tratta di promozione del patrimonio culturale. Quando le pubblicazioni rientrano in un processo di studio, ricerca, valorizzazione, promozione non dovrebbero prevedere alcun pagamento di canone, anche se prevedono un costo di vendita al pubblico.

Attenzione: le fotografie di beni culturali che sono in pubblico dominio, dal 2022 (art. 32 quater legge 633/41) diventano anch'esse di pubblico dominio, il che significa che non esistono più diritti per l'autore di fotografie di beni culturali (persiste invece l'art. 108 sul bene riprodotto).

Domanda dal pubblico: Se si ha un incarico come professionista a chi appartengono i diritti?

Risposta dei relatori (Bernardo Calabrese): premetto che andrebbe valutato il caso nello specifico e

che vale un po' come per i medici, ossia di non fare mai diagnosi on line. Detto questo, in generale i diritti sulle creazioni intellettuali in regime di lavoratore autonomo sono ora regolate da una norma contenuta nel Jobs Act: se nel contratto nulla è previsto, il diritto sull'opera spetta al lavoratore autonomo. Il concetto è che quando viene affidato l'incarico, tale incarico a livello contrattuale deve essere formalizzato e prevedere la titolarità dei diritti sull'opera in favore del committente (se non c'è un contratto scritto ci possono essere anche questioni formali ulteriori quanto all'eventuale ricostruzione dello stesso sulla base delle email etc.). In linea di principio, se c'è un contratto in cui c'è come oggetto una attività creativa e la relativa retribuzione in capo al lavoratore autonomo, i diritti passano al committente (altrimenti restano al lavoratore autonomo). Oltre alla regola di principio non possiamo sbilanciarci sul caso di specie.

Domanda dal pubblico: Attenzione però. Il diritto dominicale di cui all'art. 108 Cod.Ben.Cult. è riservato SOLO agli enti pubblici (quindi no privati, no chiese, no fondazioni...)

Risposta dei relatori (Piergiovanna Grossi): esatto, grazie della precisazione. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 107 e seguenti) fa riferimento solo ai beni di proprietà o in custodia al Ministero, alle regioni e agli enti pubblici territoriali (quindi musei e monumenti statali, regionali, comunali...). Nei casi di beni di proprietà o in custodia di privati (che possono essere singoli cittadini, fondazioni, enti privati, enti ecclesiastici, etc.) sono i privati a stabilire se e come i beni possono essere riprodotti e divulgati.

"Articolo 107 - Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore." (<http://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/24/004G0066/CONSOLIDATED>)

Domanda dal pubblico: Una relazione archeologica (o professionale in genere) può essere definita opera soggetta a diritto d'autore?

Risposta dei relatori (Bernardo Calabrese): Alla luce dei pochi esempi concreti visti nel contesto del workshop, potrebbe ipotizzarsi che sulla parte discorsiva della relazione archeologica potrebbe esserci diritto d'autore nella misura in cui non è una parte meramente descrittiva: se tale parte esprime una attività di studio, interpretazione, ricostruzione effettuata dall'autore, potrebbe trattarsi di un'opera creativa. Molto dipende dal caso concreto, e in ipotesi analoghe la giurisprudenza è ondivaga (mi viene in mente l'attività degli avvocati stessi per cui è stata negata la titolarità dei diritti, in un caso specifico, rispetto a linee guida che erano state formulate, dicendo che non si trattava di un'opera proteggibile perché era un'opera tecnica). Non ho sufficiente padronanza della materia archeologica per dire se e quanto sono creative le singole relazioni: potrebbero esserlo come no, dipende. Resta una cosa che ho dimenticato di dire sul piano quasi più culturale che giuridico: i diritti d'autore sono previsti, lo dice bene la nostra legge, come diritto di utilizzazione economica concorrenziale, per cui bisogna capire qual'è il succo del discorso. Il concetto è dunque quello di un diritto che viene riconosciuto nell'ottica di una finalità di utilizzazione economica per cui, al di là del voler proteggere in sé, bisogna chiedersi per quali finalità dobbiamo riutilizzare la relazione, perché in base alla finalità la risposta potrebbe essere diversa.

Risposta dei relatori (Marco Ciurcina): Forse la cosa che è richiesta dagli archeologi è essere citati. Uso l'immagine della bandiera del diritto, che è bianca nera e grigia: bianco si può, nero non si può, grigio è forse. Le relazioni sono grigie: difficile dire in assoluto sono protette da diritto d'autore o non sono protette, forse bisognerebbe andare da un giudice. C'è molta oscillazione. Andare davanti a un giudice significa che a volte la sentenza è positiva a volte negativa. Mi viene in mente una vecchia sentenza che negava il diritto d'autore a una tesi perché meramente compilativa. Quindi le relazioni potrebbero essere tutelate ma forse no. E comunque il contenuto informativo non è tutelato da niente. Sapere da una relazione che lì c'è un certo bene quella è informazione non è contenuto creativo.

Risposta dei relatori (Bernardo Calabrese): Quello che ho detto sui dati, che non sono proteggibili, era legato anche alla natura provocatoria del discorso, non prendete la mia affermazione come "non c'è bisogno di liberatorie e di verifiche". Per come la vedo io, l'inserimento di dati di per sé non dovrebbe richiedere licenze da parte di chi li inserisce, se si tratta di dati puri. Se poi mettiamo dentro anche delle relazioni è un altro discorso. Questa è la prima parte del mio ragionamento, quello teorico. Da una parte c'è un ragionamento teorico, dall'altro ce n'è uno pratico: se nel caricamento, oltre ai dati, possono esservi foto, relazioni discorsive, allora il discorso cambia, e una licenza "a copertura" di queste situazioni trova senso. Rimane fermo però che sul piano teorico il dato per sé non è proteggibile in termini di proprietà intellettuale. Peraltro, ciò vale in fase di input. Altro discorso è in fase di output, il regime di riutilizzo della banca dati creata dalla PA. Sono due elementi che dobbiamo tenere distinti.

Risposta dei relatori (Marco Ciurcina): aggiungo sempre su questo specifico punto, usando sempre la metafora del grigio, dato che c'è un'incertezza: se un obiettivo significativo è semplificare la vita a chi accede a chi riusa quei dati secondo me la cosa più saggia è prevedere da qualche parte che il caricamento sia fatto secondo i termini di una licenza libera, che nel dubbio si applica a tutto. Poi se certi contenuti non sono tutelati, meglio, ma in ogni caso chi li riutilizza sa che i contenuti sono stati rilasciati secondo una licenza libera e quindi sono riutilizzabili secondo tale licenza libera. Se fossi nella stanza dei bottoni farei così. Fino ad oggi la circolazione è stata favorita così. Mi viene in mente la questione del riuso del software nella PA. Fino a quando il concetto era il riuso con un accordo tra le PA ha funzionato poco; da pochi anni è stato previsto che le PA devono pubblicare con licenza libera e chiunque può acquisire con licenza libera. Si è semplificato molto. Le licenze libere hanno un vantaggio: sono note, si sa come funzionano e quindi semplificano, rendono più semplice il riuso, sono oggetti di cui si ha fiducia. Le comunità di persone che vi girano intorno le conoscono, sanno cosa vogliono dire cosa si può fare. Sono un'ottima soluzione per risolvere il problema della marmellata di difficoltà che c'è nel riuso. Tenendo presente che le licenze libere non possono interferire con il diritto di riproduzione dei beni culturali perché gestiscono specifici diritti (diritti d'autore, connessi, ecc.). Non voglio entrare nei dettagli perché ogni licenza gestisce certi diritti, ma certamente nessuna gestisce il diritto di riproduzione del Codice dei Beni Culturali. Qualunque licenza libera non sta implicitamente consentendo la riproduzione ai sensi dell'art. 107-108 del codice dei beni culturali. Per fare un altro esempio, non c'è una licenza libera che gestisca i diritti di privacy. Prendiamo come esempio i dati di Wikipedia: tutti i contributi di Wikipedia sono identificati o con un nome utente o con l'IP del contributore. Sono tutti dati personali ma non c'è licenza di usare i dati personali: vanno comunque rispettate le norme sulla tutela dei dati personali. Le licenze libere implicano che devo rispettare comunque la privacy delle persone. Le licenze libere non gestiscono né l'art. 107-108 né la privacy, sono licenze libere di altro.

Risposta dei relatori (Bernardo Calabrese): (risposta al commento di un partecipante qui non trascritto per sintesi) preciso che non ho detto che le relazioni degli archeologi sono solo fatte di dati e neppure che non c'è nessuna forma espressiva che traduce questa attività di studio, ricerca e interpretazione. Dico solo che nella presentazione che Valeria Boi ci ha fatto vedere, nei template si inseriscono dati nudi e crudi. Mi sembra che ci sia il messaggio di ** che dice in maniera più lineare quello che ho detto io in maniera più discorsiva. Le relazioni si dividono in due parti: parte di dati e parte di apporto intellettuale. C'è la parte interpretativa delle relazioni, però credo che la creazione del portale presupponga una acquisizione di dati nudi e crudi. I dati puri in linea di principio non sono proteggibili. Condivido il discorso di Marco: poi ci vuole del pragmatismo, e il concetto per cui si tende a coprire tutto con una licenza è per evitare buchi giuridici e relative questioni eventuali.

Domanda dal pubblico: Non sono certa di avere capito bene, ma quindi nel pubblicare una banca dati pubblica è superfluo esplicitare la licenza di riutilizzo dei dati?

Domanda dal pubblico: Stavo per porre la stessa domanda di **: nel caso in cui ci si limiti a pubblicare dati, alla luce di quanto affermato dall'avv Calabrese sembrerebbe superfluo indicare una licenza, o

meglio nello specifico una licenza CC, a tutela dei dati a meno di non considerare proteggibile con tale licenza il diritto sui generis della PA che tale banca dati ha costruito

Risposta dei relatori (Bernardo Calabrese): Non è stato assolutamente detto che le licenze sono inutili, anzi. Si è specificato che occorre distinguere input e output, e che vi sono approcci pragmatici che superano il discorso strettamente teorico. Peraltro, un conto sono ragionamenti legati a diritti di proprietà intellettuale e connessi tra privati, ma non è la stessa cosa se vi è un regime regolamentato dove ci sono delle norme di legge che prevedono cosa fare, come per l'Open Data. Dopodiché bisogna capire come farlo.

Risposta dei relatori (Marco Ciurcina): o andiamo tutti dall'avvocato ogni volta che scarichiamo qualcosa dalle basi di dati o c'è una licenza e siamo tutti tranquilli. È un modo per semplificare la vita e favorire la circolazione. Le licenze libere liberano i diritti patrimoniali ma chiedono un rigoroso rispetto del diritto di paternità, la citazione dell'autore, quindi credo che questa esigenza contribuisca a rafforzare la bontà della scelta delle licenze libere per armonizzare questo mondo complesso.

Risposta dei relatori (Piergiovanna Grossi): per quanto riguarda le concessioni di scavo, nel 2019 sono cambiate le regole di consegna della documentazione. Vengono indicati i documenti da consegnare e viene richiesta la compilazione di un file di metadattazione in cui deve essere espressa la licenza dei diversi documenti, tra cui la relazione. Questo file di metadattazione rende chiaro ai riutilizzatori dei documenti a chi deve essere attribuita la paternità intellettuale. Questa procedura non è applicata ancora agli scavi di emergenza e alle VIPIA (VIARCH).

Domanda dal pubblico: Rispondo all'ultimo commento di Valeria Boi. Le licenze NON PROTEGGONO, non sono una forma di tutela. Le licenze “licenziano”.

E le licenze open tipo CC “liberano utilizzi”, quindi non sono MAI una forma di tutela

Domanda dal pubblico: Sui dati bisogna applicare licenze che funzionino sui dati. Esempio: le licenze CC fino alla versione 3.0 non funzionavano molto bene sui dati perché non consideravano il diritto sui generis. Quindi bisogna usare le CC in versione 4.0 oppure la ODbL

Domanda dal pubblico: Nelle relazioni ci sono interpretazioni, esiti di proprie intuizioni e ricerche. Se in realtà è solo una raccolta di dati la relazione NON serve.

Risposta dei relatori (Bernardo Calabrese): Ribadisco nuovamente, il concetto non era assolutamente di sminuire il lavoro dell'archeologo. Era un approccio neutro in termini di cosa è proteggibile e cosa non lo è, sulla base della legge, fermo restando che mi sembra di capire dagli interventi che il problema riguarda tante volte i colleghi stessi degli archeologi, che si appropriano indebitamente dell'opera altrui senza citare la fonte. Mi sembra di capire che se uno abbia bisogno di mettere la licenza sulla propria relazione come *caveat* verso i colleghi, allora il discorso sia innanzitutto culturale. Anche in ambito scientifico il concetto dovrebbe essere che non si può spacciare qualcosa di altrui come proprio, per questioni prima etiche che giuridiche. La correttezza non è solo nelle regole di diritto.

Risposta dei relatori (Piergiovanna Grossi): la documentazione di scavo si compone di diverse tipologie di documenti, che contengono sia dati che contenuti. Le schede SA, US, TM, etc. possono essere considerati in linea di principio raccolte di dati (il prof. Calabrese, nel suo intervento faceva riferimento principalmente a questo). La relazione di scavo credo si possa considerare in parte una descrizione oggettiva, nei limiti del possibile, della realtà (quindi “dati”) e in parte frutto di intuizioni, riflessioni, interpretazioni, opera dell'ingegno (quindi contenuto). Per quanto riguarda questa seconda parte le relazioni credo possano considerarsi documenti tutelati dal diritto d'autore. Cfr anche risposte precedenti di Ciurcina e Calabrese e commento seguente dal pubblico.

Domanda dal pubblico: Le relazioni possono essere suddivise in sezioni; la parte relativa ai dati, che è quella che poi permette in termini scientifici di rendere gli assunti falsificabili, dovrebbe essere

un'oggettiva riproduzione della realtà, e quindi non soggetta a diritti d'autore; altro discorso per le conclusioni, inevitabilmente soggettive, almeno in parte, e quindi opera d'ingegno

Domanda dal pubblico: Ci ritroviamo a volte nella consegna della documentazione presso le soprintendenze a consegnare fotografie, disegni, etc. che vengono inglobati dalla soprintendenza e quando vengono pubblicati, non si fa riferimento a chi li ha fatti ma alla soprintendenza come fosse la proprietaria. C'è una committenza esterna, ci sono io che consegno la documentazione come ditta e c'è una soprintendenza che pubblica il lavoro come fosse suo e non nominando sempre chi ha fatto la documentazione e relazione. Questo è un problema che va al di là del discorso di oggi.

Risposta dei relatori (Bernardo Calabrese): Non vi è modo di approfondire la questione ma torna il discorso che abbiamo fatto prima: trattasi tendenzialmente di diritti morali. Non riguarda dunque tutto il resto del diritto d'autore, ovverosia i diritti patrimoniali. Aggiungo solo che mi sembra sproporzionato chiamare in causa tutto l'apparato dei diritti patrimoniali, ragionando di licenze e simili, se la necessità è solo di tutelare un diritto morale.

Il workshop si conclude alle 18.15.

Pagina del workshop: <https://piergiovanna.github.io/DatiArcheo/>

Questo documento è licenziato secondo i termini della [Creative Commons BY-SA 4.0 Italia](#)